



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 18/11/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 1615

L.R. 16/90 Commissione Pari Opportunità - Ratifica Convenzione - Dip. P.O./Regione Puglia Progetto "Postazione telefonica per la lotta alla tratta degli esseri umani". Proroga del servizio.

L'Assessore Regionale al Lavoro Sig. Angelo Cera, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento Sig.ra Grazia Dellisanti, e confermata dal Dirigente del Settore Lavoro Dott. Edoardo Abbruzzese, riferisce quanto segue:

la Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, istituita con l.r. n. 16/909 in considerazione della drammaticità del fenomeno della "tratta degli esseri umani" particolarmente intenso durante le guerre balcaniche, divenne titolare di un progetto dal titolo "Numero Verde di Aiuto alle Donne Costrette alla Prostituzione" finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità;

tale progetto era stato predisposto e realizzato dall'Associazione GIRAFFA che già operava nello specifico settore avendo essa tra l'altro gestito e portato a termine in precedenza un progetto analogo denominato "Dafne" finanziato dalla Comunità Europea;

- per porre in essere quanto sopra in data 21.06.01 tra la Regione e il Dipartimento per le Pari Opportunità, oggi radicato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri veniva stipulata una convenzione in seguito ratificata dalla G.R con delibera n. 1833/01;

- con tale provvedimento venivano anche istituiti i capitoli di entrata (2056261) e di uscita (951045);
- Successivamente per gli anni 2002 e 2003, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti, su richiesta dello stesso Dipartimento per le Pari Opportunità, il progetto è stato prorogato con atti deliberativi nn. 972/02 e 916/03;

- in seguito con l'approssimarsi della data di scadenza del progetto (29.02.04) al fine di evitare una dannosa soluzione di continuità, il Dipartimento per le Pari Opportunità con nota n. 422/2004 del 27.02.04, sollecitava la trasmissione di un progetto operativo della durata di 12 mesi, da porre a fondamento di una nuova convenzione di proroga;

- la Commissione Regionale P.O., provvedeva a evadere la richiesta formulata dal Dipartimento in data 17.02.04 inviando un'ipotesi progettuale predisposta e condivisa in ogni sua parte dal soggetto attuatore Ass. GIRAFFA;

- il Dipartimento, con nota n. 973/2004 in data 19.02.04 - che si allega in copia -, esprimeva parere favorevole sul contenuto del progetto impegnandosi anche ad accollarsi totalmente il relativo finanziamento pari ad Euro 116.202,80 e invitava la Regione Puglia ad assumere con urgenza gli adempimenti consequenziali al fine di evitare interruzioni del servizio;

- atteso l'interesse della Regione Puglia sul tema della tutela delle donne soggette a sfruttamento sessuale (giusta nota del Presidente della G.R. del 19.05.03), in data 24.02.04 il Vice Presidente della G.R. Assessore al lavoro ed F.P. Dott. Giovanni Copertino, ha provveduto alla sottoscrizione della nuova convenzione per conto della Regione.

- Tutto ciò premesso e preso atto che:

- il progetto approvato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità condiviso dal Dipartimento P.O., è stato redatto dall'Associazione GIRAFFA, già soggetto proponente e attuatore dei precedenti progetti ove ha ampiamente dimostrato la propria competenza e affidabilità in tale ambito;

- il progetto inviato dall'Associazione GIRAFFA, fa proprie le condizioni economiche proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e prevede un costo complessivo per l'erogazione del servizio, per il periodo oggetto della convenzione di che trattasi (01.03.04 28.02.05), di Euro 116.202,80 che si allega in copia e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la ristrettezza dei tempi imposti per evitare soluzioni di continuità, imponeva una decisione temporalmente compatibile con le esigenze di continuità del progetto e che per questo nel corso di un incontro tecnico -in data 27.02.04 - con la rappresentante l'Associazione, finalizzato alla verifica della disponibilità della stessa a proseguire le attività previste nel progetto il Vice Presidente della G.R. Assessore al Lavoro e alla F.P. Dr. Giovanni Copertino, ha invitato la Presidente dell'associazione GIRAFFA a proseguire le attività, nelle more della formalizzazione della convenzione già sottoscritta fra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione Puglia;

- preso atto che tale decisione, confermata per iscritto in data 03.03.04, era motivata dalla necessità di osservare le reiterate richieste formulate dal Dipartimento P.O. in ogni circostanza, in ordine alla necessità di assicurare continuità al progetto senza interruzioni di sorta, oltre che dai risultati positivi emersi dal monitoraggio effettuato sui risultati ottenuti;

- riferito quanto sopra occorre che la G.R. prenda atto della nuova convenzione tra Regione Puglia e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e ratifichi la proroga del servizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La spesa riviene dalla somma di 116.202,80 attribuita alla Regione Puglia, giusta art. 5 della convenzione sottoscritta in data 24.02.04 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari OPPORTUNITA' e Regione Puglia.

- Alla variazione di bilancio 2004, si provvederà con successivo atto giuntale -

L'Assessore relatore, su proposta del responsabile del procedimento amministrativo e del Dirigente del Settore e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K - della L.R. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento amministrativo e del Dirigente del settore che ne attestano la conformità alla legislatura vigente.

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di prendere atto e approvare, per le ragioni esposte in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate la nuova Convenzione tra il Dipartimento P.O. presso la Presidenza del Consiglio e la Regione Puglia (allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) relativa alla gestione " Postazione Numero Verde per la lotta alla tratta degli esseri umani", come ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità - per un importo di Euro 116.202,80 (di cui il 70% pari ad Euro 81.341,96 a carico del F.S.E e il 30% pari ad Euro 34.860,84 a carico del fondo di rotazione ex legge 183/87) di prorogare per il periodo dall'01.03.04 al 28.02.05 la gestione del progetto da parte dell'Associazione GIRAFFA, giusta nota prot. n. 973/04 del 19.02.04 del Dipartimento per le Pari Opportunità che si allega in copia al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il Settore Lavoro a provvedere agli ulteriori consequenziali adempimenti;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, l.r. 28/01.

Il Segretario della G.R. Il Presidente della G.R.

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le pari opportunità

Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale

CONVENZIONE TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato Dipartimento (c.f. 801882330587) con sede in Roma.. Via Barberini, n. 38, rappresentato dalla Dott.ssa Clara Collarile Dirigente I fascia in servizio presso il Dipartimento, all'uopo delegata.

E

La Regione Puglia con sede in Bari, Piazza Aldo Moro n. 37, codice fiscale n. 80017210727 nella persona del Dott. Giovanni Copertino, Assessore al Lavoro, Formazione professionale e Pubblica Istruzione.

PREMESSO CHE

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ha previsto, all'articolo 18, tra l'altro, la possibilità che venga rilasciato, per motivi di protezione sociale, il permesso di soggiorno previo

inserimento in programmi di assistenza ed integrazione sociale degli interessati a sottrarsi a situazioni di violenza e condizionamenti criminosi;

- l'articolo 25 del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ha disciplinato, tra l'altro, il finanziamento dei predetti programmi di assistenza ed integrazione sociale;

- il decreto ministeriale in data 11 novembre 1999 ha istituito la Commissione interministeriale prevista dalla norma sopra richiamata;

- il decreto 23 novembre 1999 del Ministro per le pari opportunità emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, della Solidarietà sociale e della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 dicembre 1999, ha individuato i criteri e le modalità preordinate alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale distinti nelle tipologie già definite come "azioni di sistema" e "programmi di protezione sociale":

- nell'ambito delle azioni di sistema, come definite dal precitato decreto ministeriale, è stato istituito, in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarsi, il numero verde 800.290.290 articolato in una postazione centrale coordinata dal Dipartimento per le pari opportunità ed in quattordici postazioni decentrate sul territorio nelle zone maggiormente interessate al traffico;

VISTI

- il regolamento CE n. 1260/1999 sui fondi strutturali ed il regolamento CE n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo;

- il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane Obiettivo 1 - programmazione 2000/2006.

- il Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia" adottato con decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 del 1° agosto 2000, a titolarità del Ministero dell'Interno nella misura 11.3 (Risorse umane per la diffusione della legalità), che prevede un complesso di interventi volti anche a promuovere un miglior controllo dell'immigrazione clandestina, favorendo l'inserimento sociale e la reintegrazione nella società delle donne e dei minori vittime della prostituzione coatta, rispetto ai quali il Dipartimento per le pari opportunità è soggetto attuatore;

- il complemento di programmazione del suddetto programma operativo, che prevede che, nell'ambito dell'attuazione della sopra citata misura, possano essere finanziati anche gli interventi promossi dalla commissione interministeriale citata in premessa;

- la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità - in data 03 maggio 2001;

CONSIDERATO

- che con convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2000 è stata organizzata e gestita dalla Regione Puglia - una delle suddette 14 postazioni telefoniche decentrate sul territorio - la postazione telefonica decentrata per la durata di nove mesi a decorrere dalla effettiva attivazione del servizio avvenuta in data 26 luglio 2000. finanziata con le risorse di cui all'articolo 18 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286;

- che le risorse a disposizione della Commissione interministeriale in parola non sono risultate sufficienti a coprire il costo della totalità delle postazioni decentrate;
- che a tal fine è stato possibile utilizzare le menzionate risorse nazionali e comunitarie rese disponibili dal PON "Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia";
- che cori convenzione sottoscritta in data 12 giugno 2001 è stata formalizzata, a valere sui fondi del succitato Programma e fino al 31 dicembre 2001 la prosecuzione della gestione della postazione telefonica territoriale senza soluzione di continuità;
- che sono intervenute successive proroghe che hanno consentito la prosecuzione della gestione, del servizio fino al 29.02.2004;
- che la Commissione interministeriale costituita in forza della normativa, sopra richiamata, riunitasi in data 24 novembre 2003, ha deliberato in ordine alla necessità di proseguire il servizio del numero verde e quindi di procedere alla stipula di nuove convenzioni;
- che è necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Regione Puglia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Regione Puglia si impegna a proseguire nella gestione della postazione telefonica territoriale collegata con il numero verde dipartimentale a supporto delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, sulla base del progetto presentato in data 17 febbraio 2004.

Articolo 2

Gli oneri correlati ai canoni ed al traffico telefonico della postazione periferica sono a carico del Dipartimento per le pari opportunità.

La Regione Puglia si obbliga ad adibire tale postazione di pertinenza ad uso esclusivamente finalizzato agli obiettivi previsti dalla normativa indicata nelle premesse.

La Regione Puglia si impegna, altresì, a garantire le condizioni di sicurezza del servizio e la segretezza delle informazioni nella disponibilità degli operatori o comunque pervenute in possesso dei medesimi in ragione del servizio.

Articolo 3

La Regione Puglia si impegna, secondo le modalità indicate nel progetto presentato, a mantenere attivo il presidio telefonico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21,00 garantendo, comunque, la reperibilità nelle ore di chiusura, assicurando a tal fine le necessarie risorse strumentali ed umane.

Le modalità operative e gestionali della postazione periferica devono essere coordinate con quelle della postazione centrale.

Il Dipartimento assicura, sulla base degli indirizzi e dei programmi elaborati dalla Commissione interministeriale, il raccordo tra le postazioni periferiche e la postazione centrale, anche tramite apposite

azioni formative destinate agli operatori adibiti al servizio.

Gli oneri correlati alla partecipazione alle azioni formative degli operatori adibiti al servizio sono posti a carico degli enti interessati a valere sul finanziamento di rispettiva pertinenza.

Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità e avrà durata fino al 28 febbraio 2005.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 157 del 1995.

Articolo 4

Ogni obbligo e responsabilità inerente al funzionamento della postazione telefonica di pertinenza di codesta Regione, ivi compresi gli obblighi normativi e previdenziali nonché quelli relativi alle condizioni di lavoro e a tutela del personale addetto, rimane ad esclusivo carico della Regione Puglia.

Articolo 5

Per la gestione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 è attribuita la somma di Euro 116.202,80 (centosedicimiladuecentodue/80) di cui il 70% pari ad Euro 81.341,96 a carico del F.S.E ed il 30% pari ad Euro 34.860,84 (trentaquattromilaottocentosessanta/84) a carico del fondo di rotazione ex legge 183/87.

La predetta somma verrà erogata con le modalità di seguito indicate: 30% dopo la sottoscrizione del presente atto:

- i successivi importi, fino al completamento della somma dovuta, saranno rimborsati in base alla rendicontazione trimestrale, di cui al successivo articolo 7 della presente convenzione;
- ai fini dell'accelerazione della spesa comunitaria, l'ente potrà richiedere rimborsi anche su base mensile, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di cui al successivo articolo 7;
- i pagamenti saranno effettuati tramite ordine di pagare da estinguersi mediante accreditamento sul conto 31601 acceso presso la tesoreria provinciale dello stato - sezione Bari - intestato alla Regione Puglia: i pagamenti saranno comunque subordinati all'effettiva disponibilità dei fondi comunitari e del cofinanziamento nazionale, specificamente attribuiti al Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia".

Rimane in facoltà del Dipartimento per le pari opportunità disporre, secondo necessità, verifiche periodiche o estemporanee sull'andamento del servizio finalizzate ad accertare anche il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Articolo 6

In caso di mancata realizzazione ovvero interruzione del funzionamento della postazione di pertinenza della Regione Puglia nonché di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione, il Dipartimento per le pari opportunità potrà disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso.

Articolo 7

La Regione Puglia si impegna a monitorare ed a rendicontare trimestralmente le spese effettuate in ottemperanza agli adempimenti procedurali in materia di sorveglianza e monitoraggio previsti dalle

vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. In particolare la Regione Puglia dovrà trasmettere i dati di monitoraggio finanziario al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 1 dicembre di ogni anno entro 10 giorni successivi alle suddette date di rilevazione.

Con la stessa scadenza la Regione Puglia si impegna altresì a trasmettere una rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai soggetti attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, in conformità ai principi di eleggibilità, ammissibilità e rendicontabilità di spesa in ambito FSE di cui ai Regolamenti CE 1260/99, 1784/99, 1685/2000, 1145/2003 e 1159/2000 e per quanto di competenza, al Vademecum del Fondo Sociale Europeo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - UCOFPL.

La documentazione giustificativa di spesa, relativa alla realizzazione dell'intervento previsto, verrà trasmessa dalla Regione Puglia al Dipartimento pari opportunità in copia conforme all'originale e sarà accompagnata dalla corrispondente attestazione di spesa e da una relazione trimestrale delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

La regolare attuazione dei contenuti della presente convenzione è sottoposta alle verifiche ed ai controlli dei competenti organismi nazionali e comunitari.

Articolo 8

In ottemperanza agli obblighi relativi alle azioni di informazione e di pubblicità derivanti dai regolamenti dei fondi strutturali, l'Ente è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 5, legge 21 dicembre 1978, n. 845, il presente atto non comporta il pagamento di alcuna tassa o imposta.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa nazionale in tema di concessioni amministrative.

Roma, lì 24 febbraio 2004

Per il Dipartimento Per Accettazione dell'Ente
Dott.ssa Clara Collarile Dott. Giovanni Copertino